



COMUNE DI CALCIANO
(Provincia di Matera)

DELIBERAZIONE DEL

N. 05

CONSIGLIO COMUNALE

del 27/03/2017

OGGETTO: Approvazione e conferma ALIQUOTE per l'applicazione della (IUC) - Componente **TASI (Tassa sui servizi indivisibili) - Anno 2017.**

Proposta: **Area Amministrativa - Area Economico Finanziaria**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **VENTISETTE**, del mese di **MARZO**, alle ore **16:30**, in Calciano e presso la Casa Comunale sita in Via Sandro Pertini, 11 convocato per determinazione del Sindaco, con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in **PRIMA** convocazione, sessione **ORDINARIA** - seduta **PUBBLICA**. Al momento della votazione sul punto in oggetto risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.O.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1.	DE FILIPPO Giuseppe Arturo	SINDACO	X	
2.	INNELLA Giovanni	CONSIGLIERE	X	
3.	LAUCIELLO Federico	"	X	
4.	IETTO Achille	"	X	
5.	ALTomonte Antonietta	"		X
6.	BENEVENTO Francesco	"	X	
7.	ABBATANGELO Giovanni	"	X	
8.	DE GIACOMO Rosario	"	X	
9.	APPELLA Vincenzo	"	X	
10.	CAPRARA Nicola	"		X
11.	VEZZUSO Cristiano	"		X

Assume le funzioni di Presidente il Dott. Giuseppe Arturo DE FILIPPO nella sua qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia INNELLI

Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

(X) il **Responsabile dell'Area interessata**, in ordine alla **regolarità tecnica** per quanto di competenza

(X) il **Responsabile dell'Area Finanziaria**, in ordine alla **regolarità contabile**

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, hanno espresso **parere favorevole**

Il Sindaco introduce l'argomento posto al seguente Ordine del Giorno e chiarisce che l'aliquota della Tassa sui Servizi Indivisibili è rimasta inalterata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che sulla presente deliberazione hanno espresso *parere favorevole*:

- il **Responsabile del Servizio interessato (Area Amministrativa/ Servizio Affari Generali)** in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 ed art.li 147 c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il **Responsabile del Servizio finanziario (Area Economico-Finanziaria)** in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 ed art.li 147 c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata L. n. 147/2013;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che ha apportato modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 06/08/2014;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), apportando rilevanti

modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

RILEVATO che, il comma 681 dispone: *"nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"*;

RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

RILEVATO altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermata dall'art. 1, comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;

RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

PRESO ATTO che sono esclusi dall'imposizione TASI i terreni agricoli;

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto anche per l'anno 2017, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2016, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2017 (Art.1, comma 42, L. 232/2016) ha prorogato di un anno le disposizioni che disponevano il blocco degli aumenti contenuti nella stabilità 2016 (Art.1, comma 26. L. 208/2016);

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate nel 2015 erano vincolate dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;

ATTESO che il limite dell'aliquota massima pari al 2,5 per mille, può essere superato per lo 0,8 per mille "a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate" detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli in vigore di IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

RILEVATO che tale maggiorazione non potrà essere applicata nell'anno d'imposta 2017 per i "beni merce", a seguito della nuova formulazione dell'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 che ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille che, compatibilmente con i vincoli sopra richiamati, può continuare ad essere applicata purché l'ente locale confermi tale aliquota con apposita delibera di Consiglio Comunale, ai sensi del comma 28, della Legge n. 208/2015;

VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai Comuni come sopra illustrato, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", è confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;

RITENUTO opportuno **confermare** per l'anno 2017 l'aliquota dell'1 per mille approvata per il 2016, giusta delibera di C.C. n. 12 del 12/05/2016;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, concernente il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2017 pubblicato nella G.U. n. 30 del 30/1/2016;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge 147/2013 " *spetta al Consiglio Comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso*";

TENUTO CONTO che il gettito riveniente dall'applicazione della TASI sarà rivolto alla copertura parziale, dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

Servizi di Manutenzione Stradale
Servizi di manutenzione di verde pubblico
Pubblica illuminazione
Servizio di Protezione Civile

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione:

PRESENTI	8
ASTENUTI (Appella Vincenzo)	1
VOTANTI	7
CONTRARI	0
FAVOREVOLI	7

DELIBERA

- 1) **DI RITENERE** tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** l'aliquota relativa alla I.U.C. - TASI nella misura dell'**1 per mille** da applicare per l'anno d'imposta 2017, come specificato in premessa;
- 3) **DI DARE ATTO** che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2017;
- 4) **DI DARE ATTO** che l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento pari al **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota stabilita, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 5) **DI DARE ATTO** che le motivazioni che hanno condotto all'approvazione della misura della predetta aliquota sono illustrate in premessa;

- 6) **DI DARE ATTO** che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
- 7) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI) si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;
- 8) **DI DARE ATTO** che l'aliquota che qui si approva e le eventuali detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2017 un gettito a copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili indicati in premessa e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
- 9) **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 Febbraio 2014 del M.E.F.;
- 10) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Calciano all'indirizzo www.comune.calciano.mt.it;

Con separata ed espressa votazione dal seguente risultato:

PRESENTI	8
ASTENUTI (Appella Vincenzo)	1
VOTANTI	7
CONTRARI	0
FAVOREVOLI	7

- 11) **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Giuseppe Arturo DE FILIPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cinzia INNELLI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, consultabile sul sito: www.comune.calciano.mt.it, il giorno - 3 APR. 2017, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li - 3 APR. 2017

Il Messo Comunale
F.to Carmela PALERMO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).

decorrenza dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 27 MAR. 2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia INNELLI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 27 MAR. 2017



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia INNELLI

Cinzia Innelly